

## STATUTO

### Articolo 1.- Denominazione, sede, durata

1. In data 9 luglio 1994 è stata costituita con scrittura privata registrata a Roma in data 22 dicembre 1994 la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, oggi denominata **"FISH - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie"** (di seguito, per brevità anche **"FISH"**).

a) In data 2 agosto 2002 l'Associazione è stata iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con provvedimento del Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Politiche Giovanili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 alla posizione n. 29 (ventinove).

b) In data 20 febbraio 2003 l'Associazione è stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.

c) All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è stato modificato con verbale ricevuto dal Notaio Fabio Orlandi di Roma in data 25 ottobre 2020, Rep. n. 18.984, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 29 ottobre 2020 al n. 24.928 (ventiquattromilanovecentoventotto) serie 1T (unoT), facendo assumere alla stessa la qualifica di rete associativa del terzo settore, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 17 ottobre 2022 facendo inserire nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

d) Qualora la composizione della base associativa presenti un numero di enti associati con qualifica di associazione di promozione sociale in numero pari o superiore ai due terzi, FISH assume altresì la qualifica di Associazione di promozione sociale, adottando conseguentemente la sigla **"FISH - ETS - APS"**.

e) FISH è dotata di personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Lazio con determinazione del 17 ottobre 2022 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. **"FISH - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie"** in breve **"FISH"** o **"FISH - ETS"** o **"FISH - ETS - APS"** è un organismo senza fini di lucro, apolitico e aconfessionale, con sede in Roma (RM). La sede legale può essere spostata in altra città o regione solo con delibera congressuale per modifica statutaria. La Giunta Nazionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo Statuto. I soci devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede legale.

3. FISH ha durata illimitata.

### Articolo 2.- Finalità

La FISH opera in ambito nazionale, europeo ed internazionale, affinché:

a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'art. 3 comma due della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;

b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare

le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;

c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica, sociale e tecnologica;

d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;

e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;

f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo dei familiari e dei congiunti.

### **Articolo 3.- Attività**

1. La FISH per realizzare le proprie finalità esercita le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D.Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"):

. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2016);

. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

. formazione universitaria e post-universitaria;

. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, con particolare riferimento al turismo accessibile;

. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

. servizi strumentali ad enti del Terzo settore con particolare riferimento agli Enti appartenenti alla propria struttura di Rete;

. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;

. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento degli scopi statutari.

Le attività di cui sopra vengono realizzate con particolare attenzione ai profili ed alle tematiche legati alla disabilità.

2. Al fine di realizzare le finalità di interesse generale di cui sopra, la FISH si propone e si adopera per:

- . la difesa dei diritti anche mediante la costituzione in giudizio per la difesa di interessi collettivi ed individuali e diritti diffusi afferenti la condizione della disabilità;
- . la comune progettualità;
- . la circolazione dell'informazione;
- . la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.

#### **Articolo 4.- Attività di Rete, rapporti con gli Enti Pubblici e Privati**

1. Nella qualità di Rete associativa nazionale, FISH svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. La FISH può altresì promuovere attività di monitoraggio e valutazione dell'attività degli Enti ad essa associati, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli stessi ai fini di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017, con particolare riguardo all'impatto sociale generato sulla condizione di vita delle persone con disabilità e la comunità di riferimento, promozione e sviluppo delle attività di controllo, nonché può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e con soggetti privati.

2. La FISH può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, in particolare nei seguenti ambiti:

a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente svantaggiate;

b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla FISH, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione.

3. La collaborazione con le Istituzioni pubbliche si realizza in attuazione dei principi di sussidiarietà promuovendo attività e forme di co-programmazione, co-progettazione, convenzione, accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Articolo 5.- Qualifica di Ente non commerciale; raccolta fondi e finanziamento delle attività.**

1. FISH assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al presente Statuto. La FISH può svolgere attività diverse da quelle istituzionali che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente allo specifico Decreto Ministeriale ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Fino alla vigenza della disciplina delle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

2. Fermo quanto sopra, i finanziamenti della FISH provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, da soggetti privati e dalle istituzioni pubbliche per le

attività istituzionali, ed ogni altra fonte individuata dal Codice del Terzo Settore, incluse quelle di raccolta fondi di cui al comma successivo. Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nello Statuto in materia di accesso ai libri sociali nonché della vigente normativa in materia di pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, FISH realizza attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel rispetto della normativa in materia, FISH può inoltre promuovere o comunque accedere a progetti e iniziative di *crowdfunding*, a liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà, nonché accedere o promuovere iniziative di *social lending* ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

4. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

#### **Articolo 6.- Patrimonio e divieto di distribuzione di utili**

1. In base alle disposizioni di legge vigenti il patrimonio della FISH comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fatta salva la possibilità da parte della FISH di sostenere programmi, progetti, iniziative realizzate da Enti alla stessa associati, attività che non configurano cessione o distribuzione di utili o avanzi di gestione comunque denominati.

#### **Articolo 7.- Aderenti alla Federazione**

1. La FISH è una Rete associativa nazionale unitaria, articolata a livello territoriale.

2. Ad essa può aderire qualsiasi Organizzazione legalmente costituita tra quelle di cui al successivo punto 3 che, ai sensi del proprio Statuto, sia ente del terzo settore e/o operi senza fini di lucro, a livello nazionale o locale, per il superamento della condizione di disabilità, secondo i principi e le finalità di cui all'art. 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla Federazione Nazionale impegnandosi a non porre in essere attività e iniziative contrastanti rispetto alle iniziative di FISH sia Nazionale che Regionale e a non arrecare pregiudizio ai valori e alla mission a cui la FISH tutta si ispira.

3. Sono Enti aderenti della FISH:

a) le Associazioni di rilievo nazionale, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno cinque Regioni, con qualifica di ETS;

b) le Federazioni Regionali della FISH, legalmente costituite, tramite le quali partecipano alla Rete FISH le organizzazioni locali, le sezioni, le associazioni locali socie o le associazioni regionali delle associazioni nazionali.

Mantengono inoltre di diritto la qualifica di socio le Associazioni ed Enti che alla data di approvazione del presente Statuto risultino già associati alla FISH, inclusi i soci fondatori;

4. Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o Enti che siano stati nominati in tale posizione dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa della FISH ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 8 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Nazionale, cui possono partecipare con diritto di intervento.

5. Partecipano inoltre alla vita della FISH, con qualifica di uditori territoriali, quelle persone fisiche o gruppi informali territoriali che siano stati nominati in tale posizione dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, quando abbiano manifestato in modo significativo la volontà di contribuire alla costituzione di una Federazione Regionale. Gli uditori territoriali, non avendo natura di soci ma di promotori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 8 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Nazionale, cui possono partecipare con diritto di intervento. Tale nomina scade con il mandato dell'organo che ne ha deliberato il riconoscimento.

#### **Articolo 8.- Iscrizione**

1. Per aderire alla FISH, ciascuna delle organizzazioni di cui al precedente articolo, deve:

**a)** far pervenire rispettivamente alla Giunta Nazionale della Federazione l'istanza di adesione dichiarando di impegnarsi a condividere ed attuare la mission della Federazione, partecipando e sostenendo attivamente la stessa Federazione, rispettandone lo Statuto e il Codice etico. All'istanza devono essere allegati: Statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero dei soci. Se i soci sono Organizzazioni, occorre fornire l'elenco delle sezioni/sedi, suddiviso per singola regione, ed il numero degli associati alle medesime. I suddetti dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente vanno aggiornati, di anno in anno, o in caso di variazioni vanno comunicati con la massima tempestività. La Giunta Nazionale nella prima riunione utile dalla ricezione degli atti, esaminata la documentazione, la propone al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla presentazione della domanda, inviando comunicazione motivata all'organizzazione richiedente e per conoscenza al Consiglio Nazionale. Entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale. Nel caso di deliberazione di rigetto, nei successivi 60 (sessanta) giorni è facoltà dell'interessato chiedere che sull'istanza si pronunci il Congresso.

**b)** versare l'intera quota di iscrizione deliberata dal Congresso della Federazione. La quota deliberata si intende per ciascun anno e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancanza della decisione congressuale implica che l'ammontare della quota rimane quello dell'anno precedente.

E' escluso il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

2. L'elenco degli delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità previsti in capo alle Reti associative ai fini dell'iscrizione e mantenimento all'interno della specifica sezione del RUNTS.

3. Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali sulla base di richiesta motivata - da formularsi al Presidente Nazionale - riferita allo specifico libro di cui si richieda l'esame, fermo il rispetto dei diritti dei singoli in tema di trattamento dei dati personali e la necessaria salvaguardia della confidenzialità e

riservatezza di informazioni che, per loro natura o contenuto, non abbiano carattere idoneo ad una diffusione o divulgazione. Tale diritto potrà essere esercitato nei modi e limiti previsti da apposito regolamento, nel rispetto del Codice etico.

Il Presidente Nazionale risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

#### **Articolo 9.- Autonomia**

1. Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della FISH, le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, nonché ogni correlata responsabilità, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della FISH o comunque elementi che riconducano alla FISH, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto, Codice etico, o alle decisioni del Congresso ovvero del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale

#### **Articolo 10.- Rappresentanza esterna**

1. Rappresentante generale legale e processuale della FISH è il Presidente Nazionale.
2. La rappresentanza all'interno degli organismi pubblici cui sia chiamata ad intervenire la Federazione in ragione delle proprie finalità e ruolo, prevista dalle istituzioni ad ogni livello, qualora non direttamente esercitata dal Presidente Nazionale è affidata dallo stesso a altro delegato a partire dai componenti della Giunta Nazionale.
3. Fermo quanto sopra, è facoltà della Giunta Nazionale conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a membri della stessa Giunta Nazionale, a componenti del Consiglio Nazionale, nonché a propri preposti o incaricati.

#### **Articolo 11.- Voto**

1. In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione dei casi in cui ciò sia espressamente disposto.
2. Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l'organizzazione che vuole rappresentare.
3. Qualora il Presidente Nazionale della FISH o un membro del Consiglio Nazionale o un Presidente di FISH Regionale siano anche rappresentanti legali di una organizzazione aderente, questa delega un'altra persona.
4. Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti ed i delegati delle organizzazioni aderenti che siano in regola con le quote associative dell'anno corrente e degli anni precedenti.

#### **Articolo 12.- Organi**

Organi di FISH sono:

- a. il Congresso;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. la Giunta Nazionale;
- d. il Presidente Nazionale;
- e. il Vice Presidente Vicario;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. il Comitato dei Garanti.

La Giunta Nazionale ha facoltà di istituire al proprio interno un Ufficio di Presidenza, composto dal

Presidente Nazionale, dai VicePresidenti Nazionali, dal segretario e dal Tesoriere, specificandone compiti e funzioni nonché sistemi e meccanismi di rendiconto dell'attività svolta.

Tutte gli incarichi e le cariche ricoperti in seno a FISH hanno la durata di 4 (quattro) anni.

E' possibile il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio degli incarichi delle cariche associative purchè debitamente documentate e rientranti nei limiti fissati da apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale, salvo quanto eventualmente deliberato dal Congresso ai sensi dell'art. 13 comma 8 lettera F del presente Statuto.

### **Articolo 13.- Congresso**

1. Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
2. Al Congresso hanno diritto di voto per ciascuna delle organizzazioni aderenti i legali rappresentanti pro-tempore, o loro sostituti, più tre delegati. Medesimo diritto di voto spetta anche alle FISH Regionali. L'eventuale sostituto del rappresentante legale ed i delegati di ciascuna associazione aderente, devono essere preferibilmente membri del rispettivo Consiglio Nazionale o dell'Organo di amministrazione. I delegati delle Federazioni Regionali sono eletti nei rispettivi Congressi o designati dai Consigli Direttivi Regionali.
3. Le sedute dei Congressi sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) complessivo dei rappresentanti e delegati delle organizzazioni aderenti di cui al comma precedente e, in seconda convocazione, di almeno 1/5 (un quinto) più 1 (uno) complessivo degli stessi.
4. Le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e delegati presenti aventi diritto. In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi titolo.
5. Per le deliberazioni attinenti estinzione, fusione, scissione della FISH è richiesta in ogni caso ai sensi di legge la maggioranza qualificata dei tre quarti degli enti aderenti.
6. Il Congresso Ordinario è annuale ed è convocato, anche attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica con avviso di ricevuta o posta elettronica certificata, dal Presidente Nazionale con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso e si effettua entro il 30 giugno di ogni anno anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione. Il Congresso per le elezioni degli organi sociali è quadriennale.
7. Il Congresso impegna e vincola gli altri organi alle iniziative, linee strategiche e deliberazioni assunte, fatto salvo il diritto all'autonomia di cui all' articolo 9.
8. Il Congresso:
  - a) vota il bilancio di esercizio presentato dalla Giunta Nazionale e delibera la quota di iscrizione;
  - b) elegge e revoca il Presidente Nazionale, gli altri componenti della Giunta Nazionale, e il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) elegge e revoca il Comitato dei Garanti.
  - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sull'eventuale compenso dei componenti degli Organi Sociali dell'Ente, il cui relativo importo sarà determinato dalla Giunta Nazionale;

- g) delibera sull'esclusione degli iscritti nonché sulle istanze eventualmente presentate dai richiedenti l'iscrizione la cui domanda di ammissione non sia stata accolta;
- h) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- i) approva il Codice etico e eventuali Codici e Carte derivate;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della FISH;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, anche attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica con avviso di ricevuta o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della sua effettuazione su iniziativa propria o su delibera della Giunta Nazionale o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) delle organizzazioni federate.

10. E' facoltà del Presidente, sentita la Giunta Nazionale, procedere alla convocazione di eventuali Congressi separati anche per specifiche materie ovvero riferite a tipologie di iscritti o su base geografica, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Lo svolgimento di tali Congressi è disciplinato da apposito regolamento. Applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile.

11. Le riunioni dei Congressi sia Straordinari che Ordinari possono tenersi in modalità video/audio conferenza su piattaforma online purché siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti atte a regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione. Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo.

#### **Articolo 14.- Parità di voti**

1. Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
2. Qualora, in caso di dimissioni di membri della Giunta Nazionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'organizzazione che sia aderente da più tempo.

#### **Articolo 15.- Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo che svolge funzioni politiche di indirizzo, in attuazione delle indicazioni espresse dal Congresso. E' composto dai Presidenti e/o Legali Rappresentanti o loro delegati delle associazioni nazionali aderenti e dai Presidenti delle FISH Regionali. Gli aderenti benemeriti e gli uditori territoriali partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento. Su espresso invito del Presidente Nazionale, possono inoltre partecipare alle riunioni con diritto di intervento quelle persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo alla causa della FISH ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Su espresso invito del Presidente Nazionale possono inoltre partecipare operatori e tecnici che il Consiglio Nazionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora un Presidente o Legale Rappresentante di una associazione nazionale aderente sia anche Presidente di una Federazione Regionale, questo deve optare per una delle due deleghe. In tal caso l'organizzazione non rappresentata nomina un delegato in seno al Consiglio Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.
3. Il Presidente convoca, anche attraverso posta elettronica con avviso di ricevuta, il Consiglio Nazionale almeno tre volte durante l'anno, o comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Collegio dei Revisori dei Conti in ragione della loro attività. Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio Nazionale si effettua anche attraverso posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione. Le riunioni del Consiglio possono tenersi in modalità video/audio conferenza su piattaforma online purché siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti atte a regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione. Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo.
4. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei fini congressuali e procede, entro 3 mesi dal suo insediamento, alla redazione di un documento programmatico in cui vengono tracciate le direzioni dell'impegno futuro della Federazione e le strategie politiche di indirizzo alle attività della Giunta Nazionale.
5. Con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può deliberare iniziative non deliberate in Congresso riferendone in ogni caso al Congresso nella prima riunione in programma quando tali iniziative attengano a materie che per legge siano ad esso riservate.
6. Il Consiglio Nazionale delibera la costituzione dei gruppi di lavoro o osservatori di cui all'articolo 23, coordinati ciascuno da uno o più membri di Giunta Nazionale espressamente delegati sul tema.

#### **Articolo 16.- Giunta Nazionale**

1. La Giunta Nazionale è composta da 7 (sette) a 13 (tredici) membri, di cui almeno due rappresentanti le FISH Regionali, comunque sempre in numero dispari eletti dal Congresso che ne fissa rispettivamente il numero prima di procedere alle operazioni di voto. Nel corso della seduta di insediamento la Giunta Nazionale procede al proprio interno alla elezione dei Vice Presidenti in numero massimo di 3 (tre), - specificando per ciascuno di essi le eventuali deleghe e in ogni caso prevedendo che uno di essi abbia funzioni vicarie del Presidente - del Segretario e del Tesoriere: tali figure compongono, laddove attivato come modalità di funzionamento interno della Giunta Nazionale, l'Ufficio di Presidenza. La Giunta Nazionale è l'organo di amministrazione dell'ente.
2. La Giunta Nazionale esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché quei poteri e compiti che gli siano stati delegati dal Consiglio Nazionale nonché, in via d'urgenza, le funzioni dello stesso Consiglio Nazionale, che non siano oggettivamente differibili, in tal caso riferendone al Consiglio Nazionale, entro la successiva riunione per le necessarie ratifiche.
3. La Giunta Nazionale:
  - a) approva, se del caso, uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, incluso il Regolamento per il rimborso delle spese per le figure ricoprenti cariche e incarichi associativi e provvede alla formulazione di proposta del regolamento congressuale la cui approvazione è rimessa al Congresso stesso.
  - b) predispone il Codice etico, Carte dei valori, Codici di condotta e comportamento e gli eventuali aggiornamenti dello stesso alla cui approvazione provvede il Congresso;
  - c) predispone il progetto di bilancio di esercizio;
  - d) approva il bilancio preventivo, nonché il programma di attività;

- e) assume le deliberazioni di esclusione e/o commissariamento delle FISH Regionali ai sensi del successivo articolo 22;
  - f) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti;
  - g) redige ed approva il bilancio sociale, ove obbligatorio, e la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
  - h) riconosce i coordinamenti regionali che nel proprio territorio rappresentano la FISH;
  - i) chiede prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
  - j) acquisisce immobili;
  - k) aderisce a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
  - l) conferisce procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
  - m) esercita quegli altri poteri e attribuzioni attribuiti dal presente Statuto in materia di Organizzazione Territoriale della Federazione.
  - n) determina i compensi degli Organi Sociali dell' Ente.
4. La Giunta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.
5. Il Presidente convoca, anche attraverso posta elettronica con avviso di ricevuta, la Giunta Nazionale che si effettua anche attraverso posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione. Le riunioni della Giunta Nazionale possono tenersi in modalità video/audio conferenza su piattaforma online purché siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti atte a regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione. Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo.
6. Possono essere invitati alle riunioni di Giunta Nazionale componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici che la Giunta Nazionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività.
7. Qualora un membro di Giunta, che sia anche dirigente nazionale della propria organizzazione aderente alla FISH, cessi in essa dal proprio incarico per qualunque motivo, egli è sostituito in Giunta dal primo dei non eletti, previa esplicita richiesta dell'ente di appartenenza.

#### **Articolo 17.- Presidente Nazionale**

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica e legale della FISH Nazionale.
2. Provvede e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Nazionale.
3. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica della Giunta Nazionale nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dalla Giunta Nazionale nella sua prima riunione.

#### **Articolo 18.- Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura l'attività finanziaria della FISH Nazionale.
2. Deve presentare alla Giunta Nazionale
  - . la proposta di documento di bilancio di previsione, affinché possa essere approvato dalla Giunta

Nazionale preferibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno e

. la proposta di documento di bilancio di esercizio in tempo utile, affinché la Giunta Nazionale possa presentarlo al Congresso per l'approvazione entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.

3. Vigila affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, alla Giunta Nazionale.

#### **Articolo 19.- Collegio dei Sindaci e Organo di Controllo**

1. E' composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo. I membri effettivi eleggono fra loro un Presidente, che lo convoca almeno una volta l'anno. La prima riunione è convocata dal Tesoriere.

2. Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente Statuto di cui all'articolo 12.

3. In generale il Collegio ha il compito di vigilare sull'andamento amministrativo dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità e correttezza del rendiconto annuale di cui redigono la relazione anche avuto riguardo alle esistenti linee guida in materia di Codice di Qualità e Autocontrollo per gli organismi del Terzo Settore.

4. Nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del D.lgs 117/2017 nonché di costituzione di patrimoni separati di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il Collegio assume funzioni di Organo di Controllo, provvedendo, in tale ruolo, oltre che alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D.lgs. 231/01, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, nonché all'attestazione della redazione del bilancio sociale - laddove adottato dalla FISH in base agli indirizzi ed alle decisioni strategiche ovvero agli obblighi di legge - in conformità alle specifiche linee guida in materia.

5. Il Presidente convoca, anche attraverso posta elettronica con avviso di ricevuta, il Collegio dei Sindaci che si effettua anche attraverso posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione.

#### **Articolo 20.- Comitato dei Garanti**

1. Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi più due supplenti, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Nazionale, dal Congresso Ordinario.

2. Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali nazionali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, sia nazionali che territoriali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale o territoriale.

3. Il Comitato dei Garanti:

a) nomina al proprio interno un Presidente;

b) svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita della FISH;

c) per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da questi sottoposte, decide in via irrituale e secondo equità;

**d)** vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi della Giunta Nazionale, al Codice Etico approvato dal Congresso anche avuto riguardo alle esistenti linee guida in materia di Codice di Qualità e Autocontrollo per gli organismi del Terzo Settore;

**e)** è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali nazionali e regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica. Nella predisposizione dei suddetti regolamenti dovrà essere espressamente previsto il divieto di rivestire cariche sociali nazionali o territoriali per quanti risultino aver subito condanne passate in giudicato per reati gravi contro la persona ovvero condanne in giudicato o sanzioni interdittive di tipo amministrativo per reati a danno della Pubblica Amministrazione;

**f)** verifica i requisiti di accesso alle cariche sociali nazionali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra e dei vincoli di legge;

**g)** provvede nell'ambito della funzione di garanzia di pertinenza all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali nazionali e risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la FISH, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Nazionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato. Nell'ipotesi in cui la carica in discussione sia quella di componente della Giunta Nazionale il potere di pronunciare la cessazione dalla carica spetta in via esclusiva al Congresso;

**h)** provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione del socio al Congresso, cui compete l'assunzione dei provvedimenti di espulsione con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;

**i)** esprime pareri al Congresso, al Consiglio Nazionale e alla Giunta Nazionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte;

**j)** esercita quegli ulteriori poteri e compiti gli siano affidati dal Congresso o dalla Giunta Nazionale, con particolare riferimento all'applicazione del Codice Etico approvato dal Congresso e di quei Codici di condotta e di Autocontrollo e qualità comunque denominati adottati dall'Ente a propria tutela anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01.

Per le cariche ed i soci afferenti alle FISH territoriali le funzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h) sono affidate al corrispondente Comitato Regionale dei Garanti istituito al livello territoriale di pertinenza.

#### **Articolo 21.- Sostituzione e subentri**

1. Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione, deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale in seno al Consiglio Nazionale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto.

2. Entro 7 (sette) giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.

3. In caso di cessazione dall'incarico di membro di un organo collegiale elettivo o nell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

#### **Articolo 22.- Organizzazione territoriale della Federazione**

1. A livello territoriale la FISH promuove e riconosce, nei limiti e con le modalità e forme previste ai

commi seguenti, organizzazioni autonome di livello regionale.

2. Le FISH Regionali hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto Nazionale e delle deliberazioni assunte dai Congressi Nazionali o dalla Giunta Nazionale.

3. Condizioni necessarie per la costituzione, l'esistenza e l'operatività delle FISH regionali è la presenza di almeno tre articolazioni delle associazioni nazionali aderenti a FISH Nazionale, fermo restando che deve essere agevolata ed incentivata da parte delle organizzazioni nazionali, aderenti a FISH, la massima adesione e partecipazione delle proprie articolazioni alle Fish Regionali. In caso del venir meno di tale condizione durante la vita della FISH regionale, tale condizione va ripristinata entro un anno pena la perdita di connotazione di FISH regionale.

4. Il loro statuto è sottoposto per valutazione alla Giunta Nazionale che deve provvedere a pronunciarsi entro la seconda riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Consiglio Nazionale.

5. Lo statuto delle FISH Regionali disciplina la loro costituzione e ne regola i reciproci rapporti. Detti statuti debbono comunque contenere:

a) la denominazione "FISH ... (nome della Regione)", che dovrà essere utilizzata anche nell'apposito logo;

b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;

c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello statuto nazionale;

d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.

6. Le responsabilità politiche, finanziarie, amministrative, gestionali e giuridiche delle FISH Regionali non incidono su quella nazionale. In particolare la FISH non risponde delle obbligazioni delle organizzazioni aderenti neppure in caso di gestione commissariale delle Federazioni Regionali di cui al successivo comma. Allo stesso modo le Federazioni regionali non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.

7. Qualora, la FISH regionale violi lo statuto nazionale o le deliberazioni del Congresso o del Consiglio Nazionale o della Giunta Nazionale, o agisca in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi - tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione - o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi associativi, viene esclusa dalla FISH con delibera del Consiglio Nazionale e viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della FISH.

8. Qualora la FISH regionale non rispetti i requisiti di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo la Giunta Nazionale provvede con propria delibera, a dichiararne l'esclusione, sottoponendo al Consiglio Nazionale la nomina di "uditore territoriale".

9. Spetta alla Giunta Nazionale assumere delibera di commissariamento delle FISH Regionali nel caso in cui la violazione di cui al precedente comma 6 risulti di minore gravità ed intensità, nonché nei casi in cui la FISH Regionale:

a) non provveda agli adempimenti statutari obbligatori, con particolare riferimento alla predisposizione ed approvazione da parte dei competenti organi del bilancio consuntivo, della relazione di attività, del programma annuale, del bilancio preventivo;

b) non risulti operativa sul territorio per il periodo di un anno o per maggior periodo, con attività significative e documentabili.

10. E' obbligo delle FISH regionali inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta Nazionale, apposita dichiarazione sotto la personale responsabilità del Presidente Regionale, contenente una relazione delle attività svolte, i dati aggiornati relativi alla composizione delle FISH regionali e tutte le eventuali variazioni intervenute nella composizione della base sociale, nelle cariche, nel testo statutario

etc.

### **Articolo 23.- Gruppi di lavoro e osservatori**

1. A livello nazionale la FISH, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

a) osservatori e gruppi di lavoro permanenti sui seguenti temi: i) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione e modello di intervento del sistema socio-sanitario, ii) lavoro e occupazione, iii) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, iv) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, v) processi formativi ed inclusione scolastica, vi) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, vii) affari esteri ed internazionali, viii) attuazione della Convenzione nelle Regioni Italiane, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dal Consiglio Nazionale;

b) osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati istituiti di volta in volta dal Consiglio Nazionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dalla Giunta Nazionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Coordinatore, nonché l'attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del presente Statuto. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, definito dalla Giunta Nazionale, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa della FISH. A tal fine la FISH promuove la partecipazione di esperti e stakeholder esterni.

### **Articolo 24.- Scioglimento**

1. Lo scioglimento della FISH è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo. La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della FISH nazionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto ad altro/i ente/i del terzo settore, operanti nel settore della disabilità o dell'emarginazione in generale, con priorità agli enti aderenti alla federazione.

2. Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o si sciolgono dal patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della FISH.

### **Articolo 25.- Simbolo**

1. Simbolo della FISH è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione "FISH - ETS" ovvero "FISH - ETS - APS", quest'ultimo nell'ipotesi di assunzione della duplice qualifica di rete nazionale e associazione di promozione sociale.

2. La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

### **Articolo 26.- Modifiche statutarie**

1. Le modifiche allo Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, fatte salve le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione di disposizioni dello stesso Codice del Terzo

Settore di natura derogabile, che possono essere approvate, ricorrendone presupposti e requisiti, con il voto favorevole della metà dei votanti.

#### **Articolo 27.- Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.

#### **Articolo 28.- Norme transitorie**

1. Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel medesimo RUNTS a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato Codice del Terzo Settore, come descritto all'articolo 1 comma 3 del presente Statuto.

L'acronimo ETS, così come quello APS laddove ne sussistano i requisiti - risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, a far data dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS.

F.to Falabella Vincenzo  
F.to Alessandro Di Zillo notaio  
(impronta di sigillo)

\*\*\*

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 82/2005, come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235.